



Condizioni generali (CG) della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi a prestazioni di servizio, in particolare nei settori della consulenza, della pianificazione, dell'assistenza e della formazione (escluse le prestazioni di servizio nel settore dell'edilizia).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta al committente, il mandatario accetta le presenti CG. Le parti possono concordare deroghe per scritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta d'offerta del committente.
- 2.2 Nell'offerta il mandatario indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- 2.3 L'offerta e l'eventuale dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d'offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di sei mesi dal ricevimento dell'offerta.

3 Esecuzione

- 3.1 In qualità di specialista il mandatario si impegna a provvedere ad un'esecuzione diligente, fedele e professionale del contratto e garantisce che tutte le prestazioni fornite corrispondono alle condizioni e alle specifiche contrattuali come pure alle prescrizioni legali.
- 3.2 Il mandatario informa regolarmente il committente dell'andamento dei lavori e gli notifica immediatamente per scritto tutte le circostanze che ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto.
- 3.3 Il committente ha in ogni momento il diritto di controllare tutte le parti della commessa e di ricevere informazioni su di esse.
- 3.4 Senza una procura scritta il mandatario non è autorizzato a rappresentare il committente; egli non può impegnare il committente nei confronti di terzi.

4 Impiego di collaboratori

- 4.1 Il mandatario impiega soltanto collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione, che dispongono delle autorizzazioni necessarie. Su richiesta del committente sostituisce in tempo utile i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto.
- 4.2 Il mandatario sostituisce i collaboratori impiegati unicamente con il consenso scritto del committente.

5 Ricorso a terzi

- 5.1 Per la fornitura delle prestazioni il mandatario può ricorrere a terzi (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) unicamente con il previo consenso scritto del committente. Il mandatario è responsabile della fornitura delle prestazioni conforme al contratto da parte dei terzi incaricati.
- 5.2 Il mandatario trasferisce ai terzi incaricati gli obblighi di cui ai numeri 4 (impiego di collaboratori), 6 (disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale), 12 (tutela del segreto) e 13 (protezione e sicurezza dei dati).

6 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale

- 6.1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005¹ contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.
- 6.2 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni applicabili nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) secondo l'allegato 6 della legge federale del 21 giugno 2019² sugli appalti pubblici (LAPub).
- 6.3 Se per eseguire la prestazione distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall'estero, il mandatario è tenuto a osservare le disposizioni della legge dell'8 ottobre 1999³ sui lavoratori distaccati.
- 6.4 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni del diritto ambientale svizzero determinanti nel luogo della prestazione; segnatamente la legge federale del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), la legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque (LPAc), la legge federale del 1° luglio 1966⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge federale del 4 ottobre 1991⁷ sulle foreste (LFo) e la legge federale del 15 dicembre 2000⁸ sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim) così come le relative ordinanze.
- 6.5 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni in materia ambientale vigenti nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno, gli accordi in materia ambientale rilevanti per la prestazione secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 12 febbraio 2020⁹ sugli appalti pubblici OAPub.
- 6.6 Il mandatario è tenuto a vincolare contrattualmente i subappaltatori al rispetto dei requisiti di cui ai numeri 6.1–6.5.
- 6.7 Se direttamente o tramite terzi da lui incaricati viola gli obblighi di cui al presente numero 6, il mandatario deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso almeno a 3000 franchi per violazione e al massimo a 100 000 franchi per contratto; per i contratti quadro il limite massimo si applica una tantum all'intero rapporto contrattuale. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il mandatario dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.**

¹ RS 822.41

² RS 172.056.1

³ RS 823.20

⁴ RS 814.01

⁵ RS 814.20

⁶ RS 451

⁷ RS 921.0

⁸ RS 813.1

⁹ RS 172.056.11

7 Retribuzione

- 7.1 Per le prestazioni fornite il mandatario è retribuito:
- a. secondo il tempo impiegato. Per la retribuzione è fissato un limite massimo (importo massimo dei costi); o
 - b. secondo un prezzo fisso.
- 7.2 La retribuzione convenuta contrattualmente indennizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. Essa comprende in particolare tutte le prestazioni accessorie convenute per contratto, i costi per il materiale, l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione, il trasferimento e l'utilizzazione dei diritti, la documentazione, i costi di segreteria e dell'infrastruttura (costi generali) le prestazioni sociali, le spese, gli emolumenti e i tributi pubblici. L'IVA e l'imposta sull'importazione sono dovute unitamente alla retribuzione ma vanno indicate separatamente nell'offerta, nel contratto e nella fattura.
- 7.3 Il mandatario emette le fatture secondo il piano dei pagamenti. Se non è stato convenuto un piano dei pagamenti, la fattura è emessa dopo la fornitura di tutte le prestazioni. Salvo accordo contrario, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa correttamente.
- 7.4 Per gli acquisti dell'Amministrazione federale centrale¹⁰ il mandatario è tenuto a inviare al committente una fattura elettronica¹¹ se il valore del contratto supera i 5000 franchi (IVA esclusa). Il committente stabilisce le possibili modalità di invio della fattura.

8 Mora

- 8.1 Se non rispetta i termini perentori convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), il mandatario è senz'altro costituito in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.
- 8.2 **Se è costituito in mora, il mandatario deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni giorno di ritardo iniziato, la pena convenzionale ammonta all'1 per mille della retribuzione totale massima, opzioni comprese, ma in ogni caso al massimo al 10 per cento per contratto e caso di mora. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi al momento dell'insorgenza della mora. La pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il mandatario dall'osservanza degli obblighi contrattuali ed è computata in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.**

9 Responsabilità

- 9.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.
- 9.2 Le parti rispondono del comportamento del loro personale ausiliario e dei terzi incaricati (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

¹⁰ Art. 7 OLOGA (RS 172.010.1)

¹¹ <https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/efv/erechnung/aktuell.html>

10 Assicurazioni sociali

Se impiega dei lavoratori, il mandatario annuncia se stesso e i propri collaboratori alle assicurazioni sociali. Se è un lavoratore indipendente, il mandatario deve inoltre provare, in occasione della presentazione dell'offerta, di essere affiliato a una cassa di compensazione.

11 Diritti di protezione

- 11.1 Il mandatario trasferisce al committente tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti affini acquisiti o in corso di acquisizione) sui risultati del lavoro che sorgono in esecuzione del contratto. Egli rinuncia all'esercizio dei diritti della personalità non trasferibili.
- 11.2 Tutti i diritti di protezione sui risultati del lavoro che costituiscono oggetto del contratto e che non sono sorti in esecuzione dello stesso (risultati del lavoro preesistenti) restano di proprietà del mandatario. Quest'ultimo concede al committente un diritto di utilizzazione irrevocabile e illimitato nello spazio, nel tempo e nel contenuto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, il diritto di accordare sublicenze, il diritto di cessione e il diritto di modifica.
- 11.3 Il mandatario garantisce che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. Si impegna a respingere senza indugio le pretese di terzi per violazione dei diritti di protezione e ad assumere tutti i costi (compresi eventuali importi versati a titolo di risarcimento dei danni) sostenuti dal committente in relazione a tali pretese.

12 Tutela del segreto

- 12.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili o per i quali, per loro natura, esiste in buona fede un interesse alla tutela del segreto. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale.
- 12.2 L'obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e indirizzo del mandatario, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e di inizio del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero ad es. LTras¹², LAPub¹³, OAPub¹⁴).
- 12.3 Senza il consenso scritto del committente, il mandatario non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente né indicare quest'ultimo come referencia.
- 12.4 **Se una delle parti viola i summenzionati obblighi di tutela del segreto, deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non le si può imputare alcuna colpa. Per ogni violazione, la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso al massimo a 50 000 franchi per violazione. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.**
- 12.5 Indipendentemente dagli accordi sulla tutela del segreto, il mandatario e le persone che agiscono per suo conto possono essere qualificati come personale ausiliario di un'autorità e quindi sottostare al segreto d'ufficio. La violazione del segreto d'ufficio è punibile secondo l'articolo 320 CP¹⁵.

¹² RS 152.3

¹³ RS 172.056.1

¹⁴ RS 172.056.11

¹⁵ RS 311.0

13 Protezione e sicurezza dei dati

- 13.1 Le parti si impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati e a proteggere efficacemente i dati utilizzati nel quadro dell'esecuzione del contratto affinché non giungano a conoscenza di persone non autorizzate.
- 13.2 Se, per l'esecuzione del contratto, i dati del committente sono messi a disposizione del mandatario, quest'ultimo è tenuto a restituire tali dati dopo la fine del rapporto contrattuale e a cancellarli o distruggerli definitivamente dai supporti primari e secondari (supporti di test o backup). La cancellazione o la distruzione dei dati è eseguita conformemente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto ed è confermata per scritto su richiesta del committente. I dati devono essere restituiti e cancellati o distrutti entro 30 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. Se non possono essere cancellati dai supporti di backup, i dati di backup devono essere protetti conformemente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto e cancellati o distrutti al più tardi entro un anno. Se i dati sono soggetti a un obbligo legale di conservazione, il mandatario deve restituirli e cancellarli o distruggerli entro 30 giorni dalla scadenza di tale obbligo.
- 13.3 Un eventuale diritto del committente di verificare le misure di sicurezza in materia di protezione e sicurezza dei dati adottate dal mandatario è oggetto di un accordo contrattuale separato tra le parti.

14 Revoca e disdetta

Il contratto può essere revocato o disdetto per scritto dalle parti in qualsiasi momento. Le prestazioni fornite fino alla risoluzione del contratto devono essere remunerate. Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni per risoluzione del contratto in tempo inopportuno. È esclusa la compensazione del mancato guadagno.

15 Cessione e costituzione in pegno

Il mandatario non può cedere né costituire in pegno pretese nei confronti del committente senza previo consenso scritto di quest'ultimo.

16 Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 16.1 Le modifiche e le aggiunte relative al contratto e la sua risoluzione necessitano della forma scritta.
- 16.2 In caso di disposizioni contraddittorie è determinante il seguente ordine di priorità: documento contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.
- 16.3 Se singole disposizioni del contratto risultano nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne è pregiudicata. In questo caso la pertinente disposizione deve essere sostituita con una disposizione efficace e per quanto possibile equivalente dal punto di vista economico. Lo stesso vale in caso di lacune del contratto.

17 Diritto applicabile e foro competente

- 17.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto materiale svizzero.
- 17.2 Se il committente è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica, il foro esclusivo è quello di **Berna**; negli altri casi è quello ove ha sede il committente.

Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)

Edizione: settembre 2016

Stato: gennaio 2024